



Adozione: 18 marzo 2016
Pubblicazione: 12 luglio 2016

unofficial translation / traduction inofficielle

Pubblico
Greco Eval III Rep (2016) 1
Tema I

Terzo Ciclo di Valutazione

Rapporto di Valutazione su San Marino Incriminazioni (STE 173 e 191, Principio Guida 2)

(Tema I)

Adottato da parte del GRECO
in occasione della sua 71^a Riunione Plenaria
(Strasburgo, 14-18 marzo 2016)

I. INTRODUZIONE

1. San Marino ha aderito al GRECO nel 2010. Il GRECO ha adottato il Rapporto sul Primo e Secondo Ciclo di Valutazione Congiunti su San Marino (Greco Eval I-II Rep (20011) 2E) in occasione della sua 53^a Riunione Plenaria (5-9 dicembre 2011). Il Rapporto di Valutazione di cui sopra, così come il suo corrispondente Rapporto di Conformità, è disponibile sulla homepage del GRECO (<http://www.coe.int/greco>).
2. L'attuale terzo Ciclo di Valutazione del GRECO (lanciato il 1° gennaio 2007) affronta i seguenti temi:
 - **Tema I - Incriminazioni:** Gli Articoli 1a e 1b, 2-12, 15-17, 19 comma 1 della Convenzione Penale sulla Corruzione, gli Articoli 1-6 del suo Protocollo Aggiuntivo (STE 191) e il Principio Guida 2 (criminalizzazione della corruzione).
 - **Tema II - Trasparenza del finanziamento dei partiti:** Gli Articoli 8, 11, 12, 13b, 14 e 16 della Raccomandazione Rec(2003)4 sulle Norme comuni contro la corruzione nel finanziamento dei partiti politici e delle campagne elettorali e, più in generale, il Principio Guida 15 (finanziamento dei partiti politici e delle campagne elettorali).
3. Il gruppo di valutazione del GRECO per il Tema I (di seguito denominato "GET") ha compiuto una visita in loco a San Marino dal 28 settembre al 2 ottobre 2015 ed era composto da: Martin KREUTNER, Rettore e Segretario Esecutivo dell'Accademia Internazionale contro la Corruzione (Austria) e da Mariam MAISURADZE, Ministero di Giustizia (Georgia). Il GET è stato supportato da Valentina D'AGOSTINO e da Laura SANZ-LEVIA del Segretariato del GRECO. Prima della visita agli esperti del GET è stata fornita una risposta completa al questionario di valutazione (documento Greco Eval III (2015) 2E REPQUEST, Tema I).
4. Il GET ha incontrato, in apertura di visita, il Segretario di Stato per gli Affari Interni e Giustizia e il Segretario di Stato per l'Industria. Inoltre, il GET ha incontrato i rappresentanti della Magistratura (Magistrato Dirigente e Commissari della Legge), delle Forze di Polizia, del mondo accademico, dei media e dell'Ordine degli Avvocati e Notai.
5. Il presente Rapporto sul Tema I del Terzo Ciclo di Valutazione del GRECO sulle Incriminazioni è stato redatto sulla base delle risposte al questionario e delle informazioni ottenute durante la visita sul posto. L'obiettivo principale del Rapporto è quello di valutare l'efficacia delle misure adottate dalle autorità di San Marino al fine di soddisfare i requisiti derivanti dalle disposizioni di cui al paragrafo 2. Il Rapporto contiene una descrizione della situazione, seguita da un'analisi critica. Le conclusioni contengono una lista di raccomandazioni adottate dal GRECO ed indirizzate a San Marino al fine di migliorare il proprio livello di conformità alle disposizioni pertinenti.
6. Il Rapporto sul Tema II - Trasparenza del finanziamento dei partiti, è riportato nel documento Greco Eval III Rep (2016) 2E, Tema II.

II. INCRIMINAZIONI

a. Descrizione della situazione

7. San Marino ha firmato la Convenzione Penale sulla Corruzione (STE 173) il 15 maggio 2003, la quale non è ancora stata ratificata.

8. San Marino ha firmato il Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione Penale sulla Corruzione (STE 191) il 15 maggio 2003, il quale non è ancora stato ratificato.

Corruzione di pubblici ufficiali nazionali (Articoli 1-3 e 19 di STE 173)

Definizione del reato

9. La criminalizzazione della corruzione attiva e passiva di pubblici ufficiali nazionali è prevista dall'Articolo 373 del Codice Penale sammarinese (CP):

Articolo 373 del Codice Penale: Corruzione

Il pubblico ufficiale, il quale riceve per sé o per altri una qualsiasi utilità non dovuta, o ne accetta la promessa per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, è punito con la prigionia e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado nonché con la multa a giorni di terzo grado.

Le pene sono diminuite di un grado se l'atto da compiere è del proprio ufficio.

Alle stesse pene soggiace il pubblico impiegato che non riveste la qualità di pubblico ufficiale.

Le pene indicate nei commi precedenti sono applicabili anche a chi dà o promette l'utilità.

10. La pertinente disposizione relativa alla corruzione passiva distingue tra due tipi di situazione, ognuna delle quali è punita con un diverso grado di sanzione come segue:
- (i) Corruzione passiva per atto lecito: se l'azione/omissione attesa dal pubblico ufficiale/dipendente si riferisce agli atti del proprio ufficio (*corruzione passiva impropria*).
 - (ii) Corruzione passiva per atto illecito: se l'azione/omissione attesa è in violazione degli atti d'ufficio (*corruzione passiva propria*).
11. La disposizione sulla corruzione attiva rispecchia quella sulla corruzione passiva e prevede lo stesso grado di sanzione.
12. Il campo di applicazione dei reati di cui sopra è completato dall'Articolo 374 CP, che riguarda i casi in cui la tangente sia accettata per un atto d'ufficio già compiuto (*corruzione impropria susseguente*).

Articolo 374 del Codice Penale: Accettazione di utilità per un atto già compiuto

Il pubblico ufficiale o il pubblico impiegato che non abbia tale qualità, il quale riceve un compenso per un atto d'ufficio già compiuto, è punito con la prigionia di primo grado o con la multa a giorni di terzo grado.

La stessa pena si applica a chi dà il compenso.

13. Inoltre, i reati autonomi di istigazione attiva e passiva alla corruzione sono previsti nel CP sammarinese e contemplano l'offerta, la promessa o la richiesta di una tangente, sia per azioni/omissioni in violazione degli atti d'ufficio (*corruzione propria*) che per le azioni che si riferiscono agli atti del proprio ufficio (*corruzione impropria*).

Articolo 374 bis del Codice Penale: Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette una qualsiasi utilità non dovuta ad un pubblico ufficiale o ad un pubblico impiegato che non riveste la qualità di pubblico ufficiale, per indurlo ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a compiere un atto contrario ai suoi doveri è punito, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, con la prigionia e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di terzo grado nonché con la multa a giorni di secondo grado.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un pubblico impiegato che non riveste la qualità di pubblico ufficiale a compiere un atto del suo ufficio, si applica, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, l'arresto di terzo grado e la multa a giorni di secondo grado.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o al pubblico impiegato che non riveste la qualità di pubblico ufficiale che sollecita una promessa o la dazione di qualsiasi utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 373.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o al pubblico impiegato che non riveste la qualità di pubblico ufficiale che sollecita una promessa o la dazione di qualsiasi utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 374.

14. Infine, le autorità hanno fatto riferimento ad altri due reati chiave che vanno contro i principi del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, in particolare l'abuso di autorità (Articolo 376 CP) e la concussione (Articolo 372 CP).

Articolo 376 del Codice Penale: Abuso di autorità

Il pubblico ufficiale che abusa dei poteri inerenti alle sue funzioni per procurare a sé o ad altri un vantaggio ovvero per recare ad altri un danno, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la prigionia di primo grado o con la multa a giorni di terzo grado e con l'interdizione di terzo grado dai pubblici uffici.

15. Per quanto riguarda il reato di abuso di autorità, le autorità hanno chiarito che ciò si verifica allorquando l'atto d'ufficio viene eseguito non a seguito del mercimonio di funzioni pubbliche, bensì al fine di avvantaggiare o svantaggiare qualcuno.

Articolo 372 del Codice Penale: Concussione

Il pubblico ufficiale, il quale, con abuso delle sue qualità o delle sue funzioni, inducendo in altri un timore, si fa dare o promettere, per sé o per altri, una qualsiasi utilità non dovuta, è punito con la prigionia e con la multa a giorni di terzo grado nonché con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado.

Le stesse pene si applicano se il fatto è commesso da un pubblico impiegato che non riveste la qualità di pubblico ufficiale.

16. Allorquando si verifica un caso di concussione, solo il pubblico ufficiale/dipendente è passibile di una sanzione penale. L'individuo che è stato oggetto di estorsione è considerato una vittima. Durante la visita in loco, le autorità hanno spiegato che gli elementi costitutivi del reato, e in particolare il termine "intimidatorio", sono interpretati in modo rigoroso, al fine di evitare il rischio di abuso di *concussione* come meccanismo di difesa (i corruttori potrebbero affermare di essere

stati costretti dai pubblici ufficiali per derogare alla propria responsabilità). In base alla giurisprudenza, il reato di *concussione* si verifica quando la parte privata è sopraffatta dall'azione del pubblico ufficiale (o del dipendente pubblico) e aderisce alle pretese ingiuste di questo al fine di evitare un pregiudizio. Infatti, solo nel caso in cui il soggetto privato sia costretto, quest'ultimo può essere considerato vittima del reato e non gli viene applicata alcuna pena.

17. Infine, San Marino prevede un reato specifico riguardante la corruzione elettorale (Articolo 394, CP). Non vi sono decisioni giudiziarie per quanto riguarda questo tipo di reato.

Articolo 394 del Codice Penale: Attentato contro il libero esercizio del diritto di voto

Chiunque in occasione di votazioni di Stato usa violenza, minaccia o inganno ovvero offre o promette utilità non dovute, rimborsi o sovvenzioni per spese di viaggio o di soggiorno, per indurre un cittadino a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o una proposta di legge o referendum ovvero ad astenersi o non dal voto od a votare o non per un determinato candidato o simbolo, è punito con la prigionia di terzo grado e con l'interdizione di quarto grado dai diritti politici.

La stessa pena si applica al cittadino che accetta l'utilità non dovuta, i rimborsi o le sovvenzioni di cui al comma che precede, a meno che renda confessione spontanea e utile.

Si applica la prigionia di quarto grado e l'interdizione dai diritti politici e dai pubblici uffici di quarto grado, aumentata ai sensi dell'articolo 93, se il fatto è commesso da persona investita di poteri pubblici, da un pubblico ufficiale o da un ministro di culto, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse."

Elementi del reato

"Pubblico ufficiale nazionale"

18. La nozione di pubblico ufficiale è prevista dall'Articolo 149(6) CP come segue:

Articolo 149(6) del Codice Penale: Pubblico ufficiale

..tutti coloro che, permanentemente o temporaneamente, gratuitamente o con retribuzione, esercitano funzioni di decisione, rappresentanza, imperio, certificazione od ogni altra pubblica funzione, a servizio della Repubblica o di un ente pubblico.

19. Le autorità hanno spiegato inoltre che la definizione fornita nel diritto amministrativo funge da integrazione alla legislazione penale. A questo proposito, l'Articolo 2(2) della Legge n. 141 del 5 settembre 2014 (Codice di condotta per gli agenti pubblici) stabilisce che la definizione di agente pubblico include qualsiasi persona che svolga una funzione o un servizio pubblico, impiegata dall'Amministrazione, e qualsiasi persona che svolga la funzione di pubblico ufficiale ai sensi del Codice Penale. Il termine "Amministrazione" contempla l'insieme delle Unità Organizzative, Dipartimenti, Enti ed Aziende Pubbliche di cui all'Allegato A della Legge 5 dicembre 2011 n.188, nonché ogni Organo, Autorità e Commissione dello Stato. Inoltre, la nozione di agente pubblico, dipendente pubblico o impiegato pubblico contenuta in norme speciali rientra nella suddetta definizione di pubblico ufficiale. Anche i dipendenti pubblici che non ricoprono l'incarico di pubblici ufficiali rientrano nel campo di applicazione delle pertinenti disposizioni sulla corruzione degli Articoli 373, 374 e 374bis.

20. Stando alle spiegazioni fornite durante la visita in loco, la nozione di pubblico ufficiale va interpretata nel modo più ampio possibile nel contesto della legislazione penale: per pubblico ufficiale si intende qualsiasi persona che svolga una funzione pubblica, a prescindere dalla natura privata/pubblica dell'ente presso cui tale persona è assunta. L'elemento determinante è la natura delle funzioni piuttosto che lo status dell'ente e l'esistenza di un rapporto formale e strutturato (ad esempio, gli impiegati delle Poste rientrano nella definizione di pubblici ufficiali, anche dopo la privatizzazione dell'ente che gestisce il servizio, in quanto prestano un servizio pubblico; gli impiegati della Banca Centrale della Repubblica di San Marino¹ sono considerati pubblici ufficiali perché esercitano funzioni pubbliche).

“Promettere, offrire o procurare” (corruzione attiva)

21. Gli elementi “promettere” e “procurare” sono recepiti dall'Articolo 373 CP, che non fa esplicito riferimento all'“offerta”. “L'offerta” e la “promessa” di un'utilità non dovuta sono contemplate dall'Articolo 374 bis CP riguardante l'istigazione alla corruzione, ad esempio situazioni in cui una tangente viene offerta o promessa ad un pubblico ufficiale e quest'ultimo non accetta tale offerta o promessa.
22. Durante la visita, le autorità hanno sottolineato che, benché l'Articolo 373 non usi esplicitamente il termine “offerta”, in pratica non vi sono differenze tra “promessa” e “offerta” in quanto entrambi si riferiscono a situazioni in cui il corruttore si mostra disponibile a fornire il vantaggio indebito.
23. Il reato di istigazione alla corruzione richiede semplicemente, per il suo completamento, l'offerta o la promessa da parte del corruttore o la richiesta di un vantaggio indebito da parte del pubblico ufficiale.

“Sollecitare o ricevere, accettare un'offerta o una promessa” (corruzione passiva)

24. Gli elementi della “ricezione di un'utilità non dovuta” o della “accettazione di una promessa” sono esplicitamente contemplati dalle pertinenti disposizioni relative alla corruzione passiva di un pubblico ufficiale in cambio di un atto lecito (*corruzione passiva impropria*) o illecito (*corruzione passiva propria*), vale a dire dall'Articolo 373 CP. La “richiesta” (sollecito) di una promessa di un'utilità non dovuta o della stessa utilità non dovuta è contemplata dall'Articolo 374 bis CP riguardante l'istigazione alla corruzione. “L'accettazione di un'offerta” non è esplicitamente menzionata nel diritto; le autorità hanno spiegato che in pratica non vi sono differenze tra l'accettazione di un'offerta e l'accettazione di una promessa (descritta all'Articolo 373 CP).

“Qualsiasi utilità non dovuta”

25. Le tangenti, ai sensi degli Articoli 373 CP (corruzione attiva e passiva) consistono in qualsiasi “utilità non dovuta”. Il diritto non specifica se l'utilità contempla utilità sia materiali che immateriali. Le autorità hanno riferito e hanno spiegato durante la visita in loco che in assenza di un'ulteriore specificazione del concetto, il termine viene considerato come contemplante anche utilità immateriali, come promozioni, avanzamenti di carriera, favori sessuali.
26. Recentemente, sono state introdotte nel 2014 norme in materia di omaggi accettabili (Legge n. 141 del 5 settembre 2014, Codice di condotta per gli agenti pubblici), a seguito di una raccomandazione formulata dal GRECO nel Rapporto sul Primo e Secondo Ciclo di Valutazione

¹ La Banca Centrale della Repubblica di San Marino è un ente privato che esercita funzioni pubbliche, tra cui la vigilanza dei servizi bancari, finanziari e assicurativi, fornisce consulenza allo Stato e gestisce in maniera centralizzata i titoli di Stato.

Congiunti su San Marino². In particolare, gli agenti pubblici possono accettare ospitalità convenzionale ovvero omaggi di valore inferiore a 100 euro, che devono essere in ogni caso di carattere occasionale (Articolo 14, Legge n. 141/2014). Tutti i rappresentanti incontrati (appartenenti o meno al Governo) hanno condiviso il parere secondo cui le disposizioni in materia di omaggi nel diritto amministrativo devono essere intese in un contesto diverso da quello che punisce le tangenti nel diritto penale. La soglia amministrativa di 100 euro prevista per l'ospitalità e gli omaggi non va intesa come una esenzione dalla responsabilità penale: qualsiasi omaggio (a prescindere dal suo valore) può rientrare nella portata del reato se si qualifica come ricompensa volta ad influenzare l'azione di un agente pubblico in servizio.

27. L'Articolo 374 CP sulla *corruzione impropria susseguente* introduce una terminologia diversa da quella utilizzata nell'ambito dell'Articolo 373 CP per i reati di corruzione, in quanto si riferisce alla nozione di "*compenso*". Le autorità hanno chiarito, durante la visita in loco, che non vi sono differenze sostanziali tra le espressioni; questo parere è stato condiviso anche dai professionisti e dagli esponenti del mondo accademico incontrati in loco. Essi hanno inoltre sottolineato che l'Articolo 374 CP si riferisce ai casi in cui il pubblico ufficiale ha già eseguito l'atto legittimo e riceve un vantaggio che è legato e proporzionato all'atto commesso, da qui il concetto di "pagamento/ricompensa" o "compenso" implicito in questa specifica disposizione.

"Direttamente o indirettamente"

28. Le disposizioni in materia di corruzione attiva e passiva non specificano se il reato possa essere commesso direttamente o indirettamente. Tuttavia, le autorità hanno spiegato che la corruzione può essere commessa anche indirettamente dal corruttore o dal corrotto e in questi casi gli intermediari sarebbero ritenuti penalmente responsabili in base all'Articolo 73 CP che disciplina il concorso nei reati penali.

"Per sé o per altri"

29. L'Articolo 373 CP fa esplicito riferimento ai beneficiari terzi delle tangenti con l'espressione "*per sé o per altri*". L'Articolo 374 bis (istigazione alla corruzione) non menziona in alcun modo il beneficiario della tangente.

"Per compiere o astenersi dal compiere un atto nell'esercizio delle sue funzioni"

30. I reati di corruzione contemplano espressamente "atti" e "omissioni" commessi in relazione all'esercizio di doveri/funzioni del proprio ufficio. Come già sottolineato, affinché si verifichi un reato di corruzione non è necessario che l'atto o l'omissione indotti dal pubblico ufficiale comportino una violazione di un dovere o siano illeciti; tuttavia, la commissione/omissione di un atto d'ufficio illecito comporta sanzioni più severe. Le autorità hanno spiegato che questi elementi di reato vengono interpretati in modo ampio, al fine di contemplare tutte le possibili violazioni dei principi di trasparenza e imparzialità della pubblica amministrazione. Le disposizioni penali si applicano anche ai casi in cui la tangente viene offerta/promessa o procurata per accelerare un determinato compito. Inoltre, i reati di corruzione includono anche i casi in cui il pubblico ufficiale richiede o accetta una tangente al fine di esercitare una indebita influenza su di un altro pubblico ufficiale, che è competente per quello specifico compito.

² Rapporto sul Primo e Secondo Ciclo di Valutazione Congiunti su San Marino. [Greco Eval I/II Rep \(2011\) 2E](#).

“Commessi intenzionalmente”

31. I reati di corruzione, in base al CP sammarinese, includono solo la commissione intenzionale.

Sanzioni

32. Le sanzioni dipendono dalla natura dell'atto (o omissione) a cui la tangente è destinata, vale a dire se in conformità ai doveri del pubblico ufficiale (atti od omissioni leciti), oppure se in violazione dei suoi doveri d'ufficio (atti od omissioni illeciti). Le sanzioni per la corruzione attiva e passiva in connessione ad atti illeciti (*corruzione propria*) sono la prigionia di quarto grado (da 4 a 10 anni) e la multa a giorni di terzo grado (da 20 a 60 giorni). Inoltre, il diritto prevede l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado (da 2 a 5 anni). Le sanzioni per la corruzione attiva e passiva in connessione ad atti leciti (*corruzione impropria*) sono: prigionia di terzo grado (da 2 a 6 anni); multa a giorni di secondo grado (da 10 a 40 giorni) e interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di terzo grado (da 1 a 3 anni). La sanzione è ridotta per le tangenti accettate dopo che l'atto d'ufficio è già stato compiuto (Articolo 374 CP); in questo caso, le sanzioni sono prigionia di primo grado (da 3 mesi a 1 anno) o multa a giorni di terzo grado (da 20 a 60 giorni).
33. Analogamente, per il reato di istigazione alla corruzione le sanzioni applicabili vengono formulate a seconda della natura dell'atto o dell'omissione a cui è destinata la tangente. Per gli atti illeciti, le sanzioni sono prigionia di terzo grado (da 2 a 6 anni), multa a giorni di secondo grado (da 10 a 40 giorni) e interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di terzo grado (da 1 a 3 anni). Per gli atti leciti, le sanzioni sono arresto di terzo grado (da 1 a 3 mesi) e multa a giorni di secondo grado (da 10 a 40 giorni).
34. L'applicazione delle sanzioni è a discrezione del giudice, che deve indicare nella sentenza le motivazioni delle sanzioni inflitte. Nel decidere la sanzione, occorre tener conto della gravità oggettiva del reato e delle condizioni soggettive dell'autore del reato (Articoli 88 e 89 CP). In particolare, l'ammissione di colpa può essere considerata una circostanza attenuante. La tabella nella pagina seguente illustra le sanzioni a disposizione e i termini di prescrizione per la corruzione e per altri reati connessi alla corruzione contro la pubblica amministrazione.

Decisioni del Tribunale

35. Dalla Relazione sullo stato della giustizia che il Magistrato Dirigente deve presentare annualmente al Consiglio Grande e Generale (Parlamento) della Repubblica di San Marino³ si evince che i casi di iscrizione a ruolo per il reato di corruzione sono stati: n. 2 nel 2009, n. 1 nel 2010, n. 0 nel 2011, n. 4 nel 2012 (di cui 1 archiviato, 1 pendente e 2 rinviati a giudizio), n. 5 nel 2013 (di cui 2 archiviati e 3 pendenti) e n. 2 nel 2014 (entrambi pendenti).
36. Una decisione giudiziaria in questo campo è stata recentemente emessa dal Commissario della Legge il 19 settembre 2014 relativamente ad un caso che ha avuto un'ampia copertura mediatica e ben noto a San Marino⁴. Il caso ha riguardato la corruzione di pubblici ufficiali che operano nel settore dell'antifortunistica, per l'omissione dei controlli di sicurezza nei cantieri edili appartenenti ad alcune società immobiliari sotto la gestione di un unico professionista. Le autorità hanno riferito che a due pubblici ufficiali corrotti sono stati inflitti 5 anni e 6 mesi di prigionia, 4 anni di interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici e 50 giorni di multa (25.000

³ La Relazione è pubblicata sul sito del Consiglio Grande e Generale.

⁴ Decisione n. 203/14.

euro); agli agenti corruttori sono stati inflitti 4 anni e due mesi di prigionia, 3 anni di interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici e 40 giorni di multa (8.000 euro). Ad un corruttore è stata comminata una sanzione più lieve in riconoscimento della circostanza attenuante della confessione utile e spontanea.

Tabella riassuntiva delle sanzioni e dei termini di prescrizione per reati connessi alla corruzione

| Articolo CP | Reato | Sanzione | Termine di prescrizione |
|--|-------------------------------------|---|-------------------------|
| Corruzione attiva e passiva nel settore pubblico (agenti nazionali/stranieri/di organismi internazionali) | | | |
| Art 373 Art. 374 ter | Atti d'ufficio illeciti | da 4 a 10 anni di prigionia e da 2 a 5 anni di interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici e da 20 a 60 giorni di multa a giorni | 5 anni |
| | Atti d'ufficio leciti | da 2 a 6 anni di prigionia e da 1 a 3 anni di interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici e da 10 a 40 giorni di multa a giorni | 4 anni |
| Articolo 374 | Corruzione susseguente | da 3 mesi a 1 anno di prigionia o da 20 a 60 giorni di multa a giorni | 2 anni |
| Istigazione alla corruzione | | | |
| Articolo 374 bis | Atti d'ufficio illeciti | da 2 a 6 anni di prigionia e da 1 a 3 anni di interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici e da 10 a 40 giorni di multa a giorni | 4 anni |
| | Atti d'ufficio leciti | da 1 a 3 mesi di arresto da 10 a 40 giorni di multa a giorni | 2 anni |
| Concussione | | | |
| Articolo 372 | Concussione | da 2 a 6 anni di prigionia e da 2 a 5 anni di interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici e da 20 a 60 giorni di multa a giorni | 4 anni |
| Altri reati connessi alla corruzione | | | |
| Articolo 375 | Interesse privato in atti d'ufficio | da 6 mesi a 3 anni di prigionia e da 1 a 3 anni di interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici e da 10 a 40 giorni di multa a giorni | 3 anni |
| Articolo 376 | Abuso di autorità | da 3 mesi a 1 anno di prigionia o da 20 a 60 giorni di multa a giorni e da 1 a 3 anni di interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici | 2 anni |
| Articolo 199 bis | Riciclaggio | da 4 a 10 anni di prigionia e da 1 a 3 anni di interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici e da 10 a 40 giorni di multa a giorni | 5 anni |
| Articolo 197 | Appropriazione indebita | da 6 mesi a 3 anni di prigionia e da 10 a 40 giorni di multa a giorni | 3 anni |
| Articolo 371 | Malversazione di pubblico ufficiale | da 2 a 6 anni di prigionia e da 2 a 5 anni di interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici | 4 anni |
| Articolo 204 | Truffa | da 6 mesi a 3 anni di prigionia e da 10 a 40 giorni di multa a giorni o da 9 mesi a 2 anni di interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici | 3 anni |

Corruzione di membri di assemblee pubbliche nazionali (Articolo 4 di STE 173)

37. I membri di assemblee pubbliche nazionali sono considerati pubblici ufficiali ai sensi dell'Articolo 149(6) CP, che comprende *“tutti coloro che, permanentemente o temporaneamente, gratuitamente o con retribuzione, esercitano funzioni di decisione, rappresentanza, imperio, certificazione od ogni altra pubblica funzione, a servizio della Repubblica o di un ente pubblico.”* Pertanto, la definizione di pubblico ufficiale è sufficientemente ampia da contemplare anche i membri di qualsiasi altro ente pubblico di rappresentanza i cui membri sono eletti o nominati e che esercita poteri legislativi o amministrativi. Gli elementi del reato e le sanzioni applicabili specificate sotto corruzione di pubblici ufficiali nazionali si applicano pertanto alla corruzione di membri di assemblee pubbliche nazionali.
38. Le autorità riferiscono che non vi sono sentenze del tribunale relative a questo reato. Tuttavia, sono in corso alcuni procedimenti penali riguardanti taluni ex membri di assemblee pubbliche nazionali che sono stati recentemente accusati, tra l'altro, di corruzione in qualità di membri del Congresso di Stato (Governo) e del Consiglio Grande e Generale (Parlamento) e soggetti a carcerazione preventiva.

Corruzione di pubblici ufficiali stranieri (Articolo 5 di STE 173)

39. L'Articolo 374 ter è stato introdotto nel CP sammarinese al fine di estendere la criminalizzazione della corruzione (attiva e passiva), nonché i reati di concussione e malversazione, allorché sono coinvolti pubblici ufficiali stranieri. La Repubblica di San Marino non ha firmato la Convenzione dell'OCSE sulla lotta alla corruzione di agenti pubblici stranieri nelle operazioni economiche internazionali (Convenzione contro la corruzione dell'OCSE).

Articolo 374 ter del Codice Penale: Malversazione, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di funzionari di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali

Le disposizioni degli articoli 371, 372, 373 commi 1, 2 e 3, 374 comma 1, e 374 bis commi 3 e 4, si applicano anche a coloro che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle di pubblico ufficiale o di pubblico impiegato che non riveste la qualità di pubblico ufficiale nell'ambito di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali, nonché ai funzionari e agli agenti assunti per contratto presso Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali

Le disposizioni degli articoli 373 comma 4, 374 comma 2, 374 bis commi 1 e 2, si applicano anche se l'utilità è data, offerta o promessa alle persone indicate nel primo comma del presente articolo

40. Una definizione autonoma di “pubblico ufficiale straniero” non è prevista nel CP; tuttavia, l'Articolo 374 ter CP utilizza gli stessi termini usati per la corruzione nazionale (pubblico ufficiale o pubblico impiegato che non riveste la qualità di pubblico ufficiale) e si riferisce esplicitamente all'esercizio di funzioni o attività corrispondenti a quelle di un pubblico ufficiale nazionale (o pubblico impiegato che non riveste la qualità di pubblico ufficiale).
41. Secondo le autorità, gli elementi costitutivi del reato e le sanzioni applicabili specificate sotto corruzione di pubblici ufficiali nazionali si applicano ai funzionari stranieri. Risulta attualmente in corso n. 1 procedimento a carico di un pubblico ufficiale straniero.

Corruzione di membri di assemblee pubbliche straniere (Articolo 6 di STE 173)

42. Le autorità riferiscono che i membri di assemblee pubbliche straniere sarebbero contemplati dalle pertinenti disposizioni dell'Articolo 374 ter CP, in quanto sono considerati pubblici ufficiali. La nozione di "membro di un'assemblea pubblica" deve essere interpretata alla luce del diritto interno dello Stato estero. Gli elementi costitutivi del reato e le sanzioni applicabili specificate sotto corruzione di pubblici ufficiali nazionali si applicano ai funzionari stranieri. Vi è un procedimento attualmente pendente nei confronti di un membro di un'assemblea pubblica straniera, in collaborazione con le Procure francese e svizzera.

Corruzione nel settore privato (Articoli 7 e 8 di STE 173)

43. La corruzione nel settore privato non è prevista come reato penale a San Marino.

Corruzione di funzionari di organizzazioni internazionali (Articolo 9 di STE 173)

44. Il CP di San Marino considera reato penale la corruzione attiva e passiva di funzionari di organizzazioni internazionali in base al disposto dell'Articolo 374 ter CP (vedere sopra), che si applica a qualsiasi persona che svolga funzioni o attività corrispondenti a quelle svolte da un pubblico ufficiale - o da un pubblico impiegato che non riveste la qualità di pubblico ufficiale - all'interno di organizzazioni internazionali. Non risultano decisioni giudiziarie in materia.

Corruzione di membri di assemblee parlamentari internazionali (Articolo 10 di STE 173)

45. Le autorità riferiscono che i membri di assemblee parlamentari internazionali sono contemplati dalle pertinenti disposizioni dell'Articolo 374 ter CP. Non risultano decisioni giudiziarie in materia.

Corruzione di giudici e funzionari di corti internazionali (Articolo 11 di STE 173)

46. Le autorità riferiscono che i giudici e i funzionari di corti internazionali sono contemplati dalle pertinenti disposizioni dell'Articolo 374 ter CP. Non risultano decisioni giudiziarie in materia.

Traffico di influenza (Articolo 12 di STE 173)

47. Il traffico di influenza non è considerato un reato specifico in base al CP di San Marino. Le autorità hanno riferito che la sola disposizione che, in qualche modo, riprende alcune caratteristiche del reato di traffico di influenza è l'Articolo 204 CP, nella misura in cui si riferisce a comportamenti fraudolenti di pubblici ufficiali che esercitano un'influenza (Articolo 204(3) CP relativo all'aumento di pena in alcuni casi di truffa). Detto ciò, le stesse autorità riconoscono che quest'ultima disposizione non soddisfa i requisiti della Convenzione.

Articolo 204 del Codice Penale: Truffa

Chiunque, ingannando altri mediante raggiro o artificio, procura un ingiusto profitto per sé o per terzi, è punito con la prigionia di secondo grado nonché con la multa a giorni o l'interdizione di secondo grado.

Le pene di cui al comma precedente sono applicabili anche a chi, abusando dello stato di infermità o deficienza psichica e della minore età di una persona, le fa compiere atti pregiudizievoli per essa o per altri.

Le suddette pene sono aumentate di un grado:

- 1) *se il fatto è commesso a danno della Repubblica o di enti pubblici;*
- 2) *se il fatto è commesso per riscuotere il prezzo di una assicurazione ovvero per indurre taluno a stipulare una polizza assicurativa;*
- 3) *se il fatto è commesso millantando credito presso un pubblico ufficiale o un potere della Repubblica;*
- 4) *se il fatto è commesso per ottenere vittoria in competizioni sportive o in altre pubbliche gare ovvero nelle relative scommesse autorizzate. Se il fatto di cui al primo comma è commesso dissimulando il proprio stato di insolvenza, il reo è punito, a querela dell'offeso, con la prigionia o con la multa a giorni di primo grado. Nel caso previsto dalla disposizione precedente l'adempimento dell'obbligazione da parte del reo anteriormente all'emanazione della sentenza di primo grado, estingue il reato.*

Le disposizioni degli Articoli 373 comma 4, 374 comma 2, 374 bis commi 1 e 2, si applicano anche se l'utilità è data, offerta o promessa alle persone indicate nel primo comma del presente Articolo.

Corruzione di arbitri nazionali (Articolo 1, commi 1 e 2 e Articoli 2 e 3 di STE 191)

48. La corruzione di arbitri nazionali non è prevista come reato penale a San Marino. Le autorità hanno spiegato che, poiché la corruzione viene punita solo nel settore pubblico, le pertinenti disposizioni si applicano agli arbitri solo nella misura in cui le loro funzioni sono di natura pubblica.

Corruzione di arbitri stranieri (Articolo 4 di STE 191)

49. La corruzione di arbitri stranieri non è prevista come reato penale a San Marino. Come sottolineato in precedenza, le autorità hanno spiegato che, poiché la corruzione viene punita solo nel settore pubblico, le pertinenti disposizioni dell'Articolo 374 ter CP contemplano gli arbitri stranieri nella misura in cui le loro funzioni sono di natura pubblica.

Corruzione di giurati nazionali (Articolo 1, comma 3 e Articolo 5 di STE 191)

50. Il sistema giudiziario di San Marino non prevede giurati o giudici di pace.

Corruzione di giurati stranieri (Articolo 6 di STE 191)

51. Secondo le autorità, i giurati stranieri sarebbero contemplati dalle pertinenti disposizioni dell'Articolo 374 ter CP, che si applica a qualsiasi persona che svolga funzioni o attività corrispondenti a quelle svolte da un pubblico ufficiale - o da un pubblico impiegato che non riveste la qualità di pubblico ufficiale - all'interno di organizzazioni internazionali o di Stati membri esteri.

Altre questioni

Atti di partecipazione (Articolo 15 di STE 173)

52. Ai sensi dell'Articolo 73 CP, la norma generale è che gli atti di partecipazione (concorso di persone) sono punibili come reati principali.

Articolo 73 del Codice Penale: Compartecipazione e cooperazione

Tutti coloro che hanno in qualsiasi modo partecipato alla commissione di un fatto preveduto come misfatto, soggiacciono alla pena per esso stabilita.

Ove trattasi di delitto e l'evento sia stato determinato dalla condotta interdipendente di più persone, ciascun cooperatore soggiace alla pena per esso stabilita.

Nelle contravvenzioni i concorrenti sono responsabili, a seconda dei casi, a titolo di compartecipazione o di cooperazione.

53. Benché il diritto non specifichi in cosa consista il concorso nel reato, in base alla giurisprudenza esso comprende sia l'aiuto materiale che l'istigazione psicologica.

Competenza (Articolo 17 di STE 173)

54. La competenza viene stabilita in relazione agli atti commessi all'interno del territorio di San Marino, in base al principio di territorialità, conformemente all'Articolo 5 CP.

Articolo 5 del Codice Penale: Reato commesso nella Repubblica

È soggetto alle disposizioni del presente codice chiunque, anche straniero o apolide, commette un reato nel territorio dello Stato, salvo le eccezioni stabilite dalle convenzioni internazionali.

Agli effetti della legge penale sono considerati come territorio dello Stato il territorio della Repubblica, le navi, le costruzioni destinate alla navigazione da diporto e gli aeromobili sammarinesi dovunque si trovino, salvo che siano soggetti ad una legge territoriale straniera.

Il reato si intende commesso nel territorio dello Stato quando il colpevole vi ha compiuto atti criminosi ovvero si è in esso verificato l'evento.

55. Perché possa essere applicata la giurisdizione sammarinese in relazione ad un reato di corruzione, è sufficiente che solo una parte del reato, ad esempio l'accordo, la promessa, l'offerta, l'accettazione di utilità, avvenga a San Marino.
56. Il diritto di San Marino si applica anche a chiunque commetta all'estero uno dei reati elencati specificatamente all'Articolo 6 CP, commi 1 e 2 (ad esempio, vari reati contro organi pubblici, contro la Repubblica, contro la sovranità della Repubblica, reati che influiscono sulla libertà personale, quali tratta di esseri umani, reati contro la pubblica sicurezza, ecc.). La lista di cui sopra comprende l'Articolo 374 ter CP, che estende l'incriminazione di gravi reati contro la pubblica amministrazione in cui sono coinvolti funzionari di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali. L'elenco include la malversazione, la concussione, la corruzione attiva e passiva e l'istigazione alla corruzione di funzionari (o impiegati pubblici che non rivestono la qualità di pubblici ufficiali) di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali.

Articolo 6 del Codice Penale: Reati commessi all'estero

E' soggetto alle disposizioni del presente codice chiunque commette fuori del territorio dello Stato uno dei misfatti previsti dagli articoli: 170, 185, 196, 204 bis, 204 ter, 284, 285, 305, 305 bis, 324, 325, 326, 328, 329, 331, 332, 333, 334, 337, 337 bis, 337 ter, 338, 339, 341, 342, 343, 344, 346, 347, 374 ter, 400, 401, 401 bis, 403, 403 bis, 405.

È altresì soggetto chiunque commette i misfatti di cui agli articoli 167, 168, 244 e 268; i misfatti di cui agli articoli 237 e 239, se compiuti mediante dirottamento di aeromobili aventi per prima destinazione il territorio dello Stato ovvero da esso partiti; ogni altro reato per il quale le convenzioni o i trattati internazionali obbligano la Repubblica alla repressione di fatti commessi all'estero.

La legge sammarinese si applica inoltre a chiunque commette, fuori del territorio dello Stato a danno di un cittadino sammarinese, misfatto punibile con la prigionia di grado non inferiore al secondo.

57. Infine, l'Articolo 6 (3) CP prevede che la giurisdizione sammarinese si applichi a chiunque commetta un reato all'estero punibile con la prigionia di grado non inferiore al secondo allorché il reato comporti un danno ad un cittadino sammarinese. Durante la visita, le autorità hanno spiegato che questa espressione è interpretata in maniera ampia, al fine di includere tutti i reati che comportano un danno agli interessi dello Stato (non solo a un cittadino sammarinese). Secondo questa interpretazione, la giurisdizione sammarinese si applica anche ai reati di corruzione interamente commessi all'estero e che non coinvolgono funzionari stranieri o di organizzazioni internazionali.

La norma sancita all'Articolo 6 (3) non si applica quando viene soddisfatta una delle seguenti condizioni (Articolo 7 CP):

- 1) *che il cittadino o lo straniero sia stato giudicato ed assolto all'estero;*
- 2) *che, condannato all'estero, abbia espiato interamente la pena inflittagli con la sentenza di condanna, ancorché in misura inferiore a quella comminata dal Codice sammarinese;*
- 3) *che, condannato all'estero, abbia espiato interamente la pena inflittagli con la sentenza di condanna, ancorché in misura inferiore a quella comminata dal Codice sammarinese.*

Termini di prescrizione

58. Il termine di prescrizione per la conclusione di un'azione penale con sentenza definitiva dipende dal termine massimo delle sanzioni che possono essere comminate per il reato in questione (Articolo 54 CP). Il termine di prescrizione per l'azione penale nel caso di reati di corruzione è:
- cinque anni per atto illecito (Articolo 373, comma 1);
 - quattro anni per atto lecito, allorché la tangente è data o promessa prima che l'atto venga compiuto (Articolo 373, comma 2);
 - due anni per il reato previsto dall'Articolo 374 (atto lecito quando la tangente viene data dopo l'atto);
 - quattro anni per l'istigazione alla corruzione per atti illeciti e due anni per atti leciti.
59. Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui l'autore porta a compimento il reato o, in caso di tentato reato, quando egli cessa di svolgere le attività che costituiscono un tentativo di reato (Articolo 55 CP).
60. Il termine di prescrizione può essere sospeso o interrotto in determinate circostanze (Articoli 56 e 57 CP). Una sospensione interrompe solo temporaneamente il decorso della prescrizione. Un'interruzione reimposta il termine di prescrizione e il suo decorso riparte nuovamente dal momento in cui è cessato l'evento che ha causato l'interruzione. Gli effetti di un'interruzione sono limitati nel tempo. In particolare, l'Articolo 57, comma 3 CP stabilisce il limite massimo (termine di prescrizione assoluto). In base a tale disposizione, i termini di prescrizione non possono essere estesi di oltre la metà. I termini di prescrizione di base e quelli assoluti hanno inizio nello stesso momento. L'unica differenza tra i due periodi è che alla prescrizione assoluta non si applica alcuna sospensione o interruzione. Un imputato può sempre rinunciare espressamente ad un termine di prescrizione.
61. Durante la visita, le autorità hanno indicato che non si è mai verificato un caso in cui il termine di prescrizione sia stato raggiunto durante la fase investigativa, anche se la Polizia ha evidenziato che questo problema potrebbe essere a volte serio, in particolare nell'ambito delle indagini

transnazionali che coinvolgono le richieste di reciproca assistenza giudiziaria. Tutti gli interlocutori hanno concordato sul fatto che i termini di prescrizione siano brevi allorché si tratta di casi di finanziamento politico illecito; una raccomandazione specifica è stata formulata nel rapporto sul Tema II – Trasparenza del finanziamento dei partiti, come previsto dal Greco Eval III Rep (2015) 2E, Tema II.

Statistiche: *Dati sulle decisioni giudiziarie relative ai reati contro la pubblica amministrazione (2010 - 2015)*

Numero totale di casi penali nel 2010: 8

| MATERIA | ISCRITTI | ARCHIVIATI | PENDENTI |
|--------------------------------------|----------|------------|----------|
| Abuso di autorità | 3 | 3 | |
| Rivelazione di segreti d'ufficio | 3 | 3 | |
| Corruzione | 1 | | 1 |
| Rifiuto di fornire servizi d'ufficio | 1 | 1 | |

Numero totale di casi penali nel 2011: 6

| MATERIA | ISCRITTI | ARCHIVIATI | PENDENTI |
|--------------------------------------|----------|------------|----------|
| Rifiuto di fornire servizi d'ufficio | 1 | 1 | |
| Rivelazione di segreti d'ufficio | 1 | 1 | |
| Omissione di atti d'ufficio | 3 | 3 | |
| Abuso di autorità | 1 | 1 | |

Numero totale di casi penali nel 2012: 21

| MATERIA | ISCRITTI | ARCHIVIATI | PENDENTI | RINVIATI A GIUDIZIO |
|---|----------|------------|----------|---------------------|
| Corruzione | 4 | 1 | 1 | 2* |
| Rivelazione di segreti d'ufficio | 4 | 4 | | |
| Omissione di atti d'ufficio | 2 | 2 | | |
| Abuso di autorità | 10 | 8 | 2 | |
| Malversazione da parte del pubblico ufficiale | 1 | 1 | | |

* I due procedimenti penali rinviati a giudizio (trattasi di due fascicoli riuniti n.677-678/2012), sono stati definiti con sentenza di condanna nel 2014 e ad oggi sono in fase di appello.

Numero totale di casi penali nel 2013: 17

| MATERIA | ISCRITTI | ARCHIVIATI | PENDENTI |
|---|----------|------------|---|
| Abuso di autorità | 3 | 3 | |
| Istigazione alla corruzione | 1 | 1 | |
| Corruzione | 5 | 2 | 3 (2 collegati ad un caso di riciclaggio) |
| Omissione di atti d'ufficio | 1 | 1 | |
| Rivelazione di segreti d'ufficio | 5 | 4 | 1 |
| Malversazione da parte del pubblico ufficiale | 2 | | 2 |

Numero totale di casi penali nel 2014: 5

| MATERIA | ISCRITTI | ARCHIVIATI | PENDENTI | RINVIATI A GIUDIZIO |
|----------------------------------|----------|---|----------|---------------------|
| Corruzione | 2 | 2 (1 collegato ad un caso di riciclaggio) | | |
| Omissione di atti d'ufficio | 1 | | | 1* |
| Rivelazione di segreti d'ufficio | 1 | | 1 | |
| Abuso di autorità | 1 | | 1 | |

* Il procedimento penale rinviato a giudizio è ad oggi in fase di dibattimento e l'udienza deve ancora tenersi.

Numero totale di casi penali nel 2015: 1

| MATERIA | ISCRITTI | PENDENTI |
|---|----------|----------|
| Malversazione da parte del pubblico ufficiale | 1 | 1 |

Sentenze emesse negli ultimi 5 anni

| Anno | Numero di sentenze | Reato |
|------|--------------------|---|
| 2010 | 1 | Malversazione da parte del pubblico ufficiale |
| 2014 | 1 | Corruzione |

III. ANALISI

62. San Marino è uno dei pochi membri del GRECO che non hanno ratificato né la Convenzione Penale sulla Corruzione (STE 173) (in appresso: la Convenzione) né il relativo Protocollo Aggiuntivo (STE 191). Tuttavia, San Marino, come qualsiasi altro membro del GRECO, è soggetto alla valutazione tra pari secondo gli standard della Convenzione e del suo Protocollo Aggiuntivo, che vengono esaminati nel terzo Ciclo di Valutazione (per i relativi dettagli, vedere paragrafo 2).
63. Quando il GET ha esaminato la questione in sospeso della ratifica della Convenzione e del relativo Protocollo Aggiuntivo, le autorità hanno manifestato l'intenzione di aderire a questi strumenti. Esse hanno indicato che, prima della ratifica, volevano assicurarsi che la legislazione nazionale fosse in linea con i requisiti internazionali, e hanno ritenuto che il presente rapporto dovrebbe essere utilizzato come una tabella di marcia per tale allineamento, che quindi aprirebbe la strada alla ratifica. Le autorità, tuttavia, hanno voluto sottolineare le numerose misure finora adottate per aumentare il livello di trasparenza nel settore pubblico, come pure la consapevolezza all'interno della società civile dei rischi di corruzione. In particolare, le autorità hanno fatto riferimento a diverse misure concrete introdotte negli ultimi anni, compresa l'adozione di un Codice di condotta per i pubblici agenti, l'adozione di una nuova legge sugli appalti pubblici, l'attivazione di una linea telefonica per la segnalazione anonima dei sospetti di corruzione, ecc. Le autorità hanno inoltre sottolineato l'attuazione di un programma di formazione globale su etica e reati di corruzione, in collaborazione con i magistrati e i rappresentanti del mondo accademico (Università di Urbino). Analogamente, importanti misure sono state adottate nel 2013, in applicazione di una riforma delle procedure penali, per consentire la creazione di un pool di magistrati che avrebbero lavorato insieme, sotto la guida di un magistrato inquirente e con il coordinamento del Magistrato Dirigente, ai casi complessi, vale a dire quelli generalmente relativi ai reati economici, compresa la corruzione.
64. Al GET è stato riferito in diverse occasioni che il crescente numero di indagini su reati di corruzione sostanzialmente ha portato ad un aumento della consapevolezza, della

preoccupazione e della sensibilità della popolazione sammarinese per quanto riguarda questo fenomeno. Recentemente si è conclusa con un rinvio a giudizio un'indagine penale (sul cosiddetto *Conto Mazzini*), ampiamente riportata dai media, per reati di associazione a delinquere con finalità di corruzione, riciclaggio di denaro e altri reati; l'indagine ha coinvolto, tra gli altri, diversi membri del Congresso di Stato, politici e rappresentanti del settore finanziario e bancario.

65. Il GET riconosce gli sforzi finora compiuti dalle autorità sammarinesi per affinare il quadro legislativo e istituzionale in materia di lotta alla corruzione. Accoglie inoltre favorevolmente l'intenzione dichiarata dalle autorità di ratificare tempestivamente la Convenzione e il relativo Protocollo Aggiuntivo e di allineare la legislazione interna contro la corruzione agli standard internazionali. Pertanto, **il GRECO raccomanda di procedere rapidamente alla ratifica della Convenzione Penale sulla Corruzione (STE 173) e del relativo Protocollo Aggiuntivo (STE 191)**. In questo contesto, si desidera attirare l'attenzione sull'Appello formale del Comitato dei Ministri agli Stati, formulato durante la sua 103^a Sessione Ministeriale in occasione dell'adozione del testo della Convenzione Penale sulla Corruzione (4 novembre 1998), di limitare per quanto possibile le riserve espresse ai sensi della Convenzione, allorquando dichiarano il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione. Nella stessa occasione, il Comitato dei Ministri ha fatto appello agli Stati "che tuttavia si trovano costretti ad esprimere riserve, affinché facciano quanto in loro potere per ritrarle appena possibile." Le raccomandazioni contenute ai paragrafi da 73 a 79 del presente rapporto non pregiudicano il diritto di San Marino di esprimere dichiarazioni e riserve ai sensi dell'Articolo 37 della Convenzione e dell'Articolo 9 del relativo Protocollo Aggiuntivo.
66. A San Marino, la legge che prevede la criminalizzazione dei reati di corruzione, vale a dire il Codice Penale (in appresso CP), risale al 1974. Benché siano stati introdotti alcuni emendamenti nel 2008 al fine di ampliare la portata delle incriminazioni e allineare la legge agli strumenti internazionali⁵, vi sono ancora diverse importanti lacune per quanto riguarda la Convenzione e il relativo Protocollo Aggiuntivo, come specificato qui di seguito.
67. La criminalizzazione della corruzione nel settore pubblico, come previsto dagli Articoli 372-374 ter CP, generalmente soddisfa i requisiti della Convenzione. I reati di corruzione sono formulati in termini piuttosto complessi, e in alcune parti incoerenti, e la definizione legislativa di corruzione è influenzata dal codice penale italiano. La legge differenzia tra: corruzione per atto illecito, vale a dire un atto/omissione contro i doveri d'ufficio (*corruzione propria*), corruzione per atto lecito, vale a dire un atto conforme e relativo a doveri d'ufficio (*corruzione impropria*) e *istigazione alla corruzione*. Il reato di *concussione* è considerato reato penale ai sensi dell'Articolo 372, secondo cui solo il pubblico ufficiale è soggetto a sanzioni penali e non il corruttore, poiché colui che è stato oggetto di estorsione è considerato una vittima. In base alle spiegazioni fornite dalle autorità, gli elementi costitutivi del reato, e in particolare il termine "intimidatorio", sono interpretati in modo rigoroso, al fine di evitare il rischio di abuso di *concussione* come meccanismo di difesa (i corruttori potrebbero affermare di essere stati costretti dai pubblici ufficiali per derogare alla propria responsabilità). In base alla giurisprudenza, il reato di *concussione* si verifica quando la parte privata è sopraffatta dall'azione del pubblico ufficiale (o del dipendente pubblico) e aderisce alle pretese ingiuste di questo al fine di evitare un pregiudizio. Infatti, solo nel caso in cui il soggetto privato sia costretto, quest'ultimo può essere considerato vittima del reato e non gli viene applicata alcuna pena. Il grado delle sanzioni per i reati di corruzione varia a seconda del tipo di corruzione.

⁵ Legge n. 92 del 17 giugno 2008.

68. Il CP sammarinese va oltre i requisiti della Convenzione, nella misura in cui considera reato penale anche l'accettazione e la dazione del compenso dopo che l'atto è stato compiuto dal pubblico ufficiale (*corruzione impropria susseguente*), senza previa offerta, promessa o richiesta. La portata dell'incriminazione permette di sanzionare qualsiasi violazione che minerebbe il principio di imparzialità della pubblica amministrazione, purché il compenso sia correlato all'atto ufficiale specifico. Il GET ha osservato che il termine utilizzato per indicare l'indebito vantaggio in questa particolare disposizione è diverso da quello utilizzato altrove nel CP per reati di corruzione. In particolare, il GET ha espresso preoccupazione per il fatto che il termine *compenso* potrebbe essere interpretato *stricto sensu* contemplando così semplicemente le tangenti consistenti in denaro. Il GET è stato rassicurato praticamente da tutti gli interlocutori, i quali hanno affermato che questa differenza nella terminologia derivava da una mancanza di armonizzazione quando è stata effettuata l'ultima riforma del CP nel 2008, ma che in nessun modo essa equivaleva ad una definizione più ristretta di tangente, come evidenziato dalla coerente giurisprudenza in materia. Benché si astenga dal formulare una raccomandazione formale su questo punto, il GET è del parere che tale questione meriti un adeguato follow-up da parte delle autorità, a mano a mano che esse procedono con l'attuazione di modifiche legislative ai sensi delle raccomandazioni formulate nel presente rapporto. Per il GET è importante garantire coerenza per quanto riguarda la formulazione dei reati di corruzione, poiché ciò può solo migliorare la certezza del diritto nei confronti dei professionisti e del pubblico in generale.
69. Per quanto riguarda la categoria delle persone che rientrano nella portata dei reati di corruzione nel settore pubblico, il diritto si riferisce espressamente ai pubblici ufficiali e ai dipendenti pubblici che non sono pubblici ufficiali. La nozione di pubblico ufficiale è prevista dall'Articolo 149(6) CP, in base al quale pubblici ufficiali sono *“tutti coloro che, permanentemente o temporaneamente, gratuitamente o con retribuzione, esercitano funzioni di decisione, rappresentanza, imperio, certificazione od ogni altra pubblica funzione, a servizio della Repubblica o di un ente pubblico”*. Questa definizione include i membri delle assemblee pubbliche nazionali, legislative o amministrative, nonché i membri di Governo, i giudici o i pubblici ministeri. Il GET è stato informato del fatto che la nozione di pubblico ufficiale va interpretata nel modo più ampio possibile nel contesto della legislazione penale: per pubblico ufficiale si intende qualsiasi persona che svolga una funzione pubblica, a prescindere dalla natura privata/pubblica dell'ente presso cui tale persona svolge le proprie funzioni. L'elemento determinante è la natura delle funzioni piuttosto che lo status del datore di lavoro e l'esistenza di un rapporto contrattuale formale. Anche le persone impiegate da enti privati possono essere contemplate dalle disposizioni pertinenti sulla corruzione, nella misura in cui svolgono funzioni pubbliche; a questo proposito, nel corso della visita sono stati forniti esempi specifici basati sulla giurisprudenza (dipendenti dei servizi postali che ora sono stati privatizzati, impiegati della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, ecc.). È irrilevante se la persona che svolge la funzione pubblica venga assunta su base permanente o temporanea (ad esempio consulenti), ovvero a titolo gratuito o dietro retribuzione. I criteri oggettivi della natura delle funzioni svolte vengono completati dai criteri soggettivi del rapporto con la pubblica amministrazione, poiché le disposizioni penali sulla corruzione si applicano espressamente anche ai dipendenti pubblici che non sono pubblici ufficiali. Le autorità hanno ribadito che l'obiettivo di un'interpretazione così ampia e flessibile per quanto riguarda la categoria di persone contemplate dal reato di corruzione nel CP sammarinese è quello di fornire una protezione efficace all'ufficio pubblico, così come agli interessi della pubblica amministrazione nelle sue diverse sfaccettature e modalità operative. Il GET è, in generale, soddisfatto di queste spiegazioni e ritiene che la nozione di pubblico ufficiale, così come inteso nel Codice Penale e nella giurisprudenza sammarinese, contempli in modo efficace le diverse categorie di persone di cui agli Articoli 1(a) e (b) (pubblico ufficiale) e all'Articolo 4 (membri delle assemblee pubbliche nazionali) della Convenzione.

70. Gli elementi materiali della corruzione attiva - promettere, offrire o procurare un vantaggio – e della corruzione passiva – chiedere, ricevere o accettare l'offerta di un vantaggio – utilizzano un linguaggio analogo a quello della Convenzione. Anche se l'Articolo 373 CP non usa il termine "offerta", ma si riferisce solo alla promessa o alla dazione, le autorità hanno spiegato che l'offerta è considerata inclusa nella nozione di promettere e che tra i due termini, come interpretati dai professionisti legali, non vi sono differenze sostanziali. Tuttavia, il Codice non sembra essere coerente per quanto riguarda gli elementi del reato di corruzione: il fatto che l'Articolo 374 bis faccia esplicitamente riferimento all'elemento della "offerta" e della "promessa" crea confusione circa il fatto che questi due termini abbiano in realtà un significato identico come indicato dalle autorità. Se hanno lo stesso significato, non è chiaro perché l'Articolo 374 bis menzioni entrambi i termini e non solo "promettere" come fa l'Articolo 373 CP. Benché si astenga dal formulare una raccomandazione formale su questo punto, il GET è del parere che tale questione meriti un adeguato follow-up da parte delle autorità, a mano a mano che esse procedono con l'attuazione di modifiche legislative ai sensi delle raccomandazioni formulate nel presente rapporto.
71. Per quanto riguarda la nozione di "indebito vantaggio", il GET ritiene che sia conforme ai requisiti della Convenzione: esso va oltre il guadagno materiale e si estende anche ai vantaggi immateriali, come promozioni, avanzamenti di carriera o favori sessuali. Al GET è stato indicato che, nel diritto penale, i vantaggi di valore basso (anche se sotto i 100 euro come soglia massima per i doni consueti occasionali prevista dal diritto amministrativo) possono essere considerati tangenti in quanto il loro scopo è quello di influenzare l'azione del pubblico ufficiale durante il suo servizio.
72. Benché l'Articolo 373 CP contempli, senza ambiguità, i casi in cui l'indebito vantaggio non è destinato al funzionario stesso, bensì ad una terza parte, il reato di istigazione alla corruzione, di cui all'Articolo 374 bis, non fa riferimento a terzi beneficiari. Secondo quanto spiegato dalle autorità, ciò è dovuto al fatto che l'Articolo 374 bis, istigazione alla corruzione, rispecchia l'Articolo 373 CP, essendo quest'ultimo l'articolo quadro sulla corruzione, su cui si basano e dovrebbero essere interpretate tutte le altre disposizioni in materia; di conseguenza, anche se l'Articolo 374 bis non fa esplicitamente riferimento al beneficiario della tangente (che sia il funzionario stesso o una terza parte), tale aspetto è contemplato mediante rinvio all'Articolo 373, che prevede espressamente terzi beneficiari.
73. Per quanto riguarda l'uso di intermediari, le autorità sammarinesi hanno spiegato che ciò non è esplicitamente previsto poiché i reati di corruzione commessi attraverso terze persone sarebbero contemplati dalle norme generali relative alla partecipazione a reati penali, come previsto all'Articolo 73 CP. Benché la partecipazione richieda il dolo da parte dell'intermediario (complice), il Rapporto Esplicativo della Convenzione (paragrafo 42) stabilisce che, al fine di identificare la natura penale della condotta del funzionario, è irrilevante che l'intermediario utilizzato per compiere direttamente il reato abbia agito in buona o cattiva fede. Pertanto, al fine di punire i casi di corruzione commessi indirettamente e/o quando la tangente è destinata ad un terzo beneficiario, il GET ritiene in ogni caso che sia importante per motivi di coerenza e chiarezza che tutti i reati di corruzione contengano gli stessi elementi di base e che tali elementi siano chiaramente indicati come previsto agli Articoli 2 e 3 della Convenzione. Pertanto, il **GRECO raccomanda di garantire che tutti i reati di corruzione siano interpretati in modo tale da contemplare esplicitamente i casi di corruzione commessi attraverso intermediari, nonché i casi in cui il vantaggio non è destinato al funzionario stesso ma a terzi.**
74. Per quanto riguarda i funzionari pubblici stranieri e di organizzazioni internazionali, l'Articolo 374 ter è stato introdotto nel CP sammarinese al fine di estendere la criminalizzazione della corruzione (attiva e passiva), dell'istigazione alla corruzione, nonché dei reati di concussione e

malversazione, allorquando sono coinvolti pubblici ufficiali stranieri. Una definizione autonoma di “pubblico ufficiale straniero” non è prevista nel CP; tuttavia, l’Articolo 374 ter CP utilizza gli stessi termini utilizzati per la corruzione nazionale (pubblico ufficiale o pubblico impiegato che non riveste la qualità di pubblico ufficiale) e si riferisce esplicitamente all’esercizio di funzioni o attività corrispondenti a quelle di un pubblico ufficiale nazionale (o pubblico impiegato che non riveste la qualità di pubblico ufficiale). Ai sensi di tale ampia definizione, sono contemplate le varie categorie di stranieri specificate dalla Convenzione (pubblici ufficiali stranieri, membri di assemblee pubbliche straniere, funzionari di organizzazioni internazionali, membri di assemblee parlamentari internazionali e giudici e funzionari di corti internazionali).

75. Per quanto riguarda le persone contemplate dal Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione, vale a dire arbitri e giurati nazionali/stranieri, il CP non include alcuna disposizione specifica al riguardo e non vi sono decisioni giudiziarie pertinenti in materia. San Marino non dispone di un sistema di giurati o giudici di pace. Per questo motivo, secondo il GET al momento non sono necessarie misure atte a garantire che siano contemplati giurati nazionali, ma ciò diverrà necessario se in futuro dovesse essere introdotto l'uso di giurati ai sensi dell'Articolo 1, paragrafo 3 del Protocollo Aggiuntivo. La situazione è diversa per i giurati e gli arbitri stranieri. Per quanto riguarda i giurati stranieri, molti degli intervistati hanno convenuto che essi sarebbero contemplati dall'Articolo 374 ter riguardante i funzionari stranieri, poiché la natura del loro lavoro, in qualunque sistema, è sempre pubblica. Per quanto riguarda gli arbitri nazionali/stranieri, le autorità hanno spiegato che, poiché la corruzione è punita solo nel settore pubblico, le pertinenti disposizioni si applicano agli arbitri quando la natura delle loro funzioni è pubblica; se, ad esempio, essi operano ai sensi di un accordo *ad hoc* tra due società private ovvero operano al di fuori dell'ambito di una corte permanente di arbitrato, non ricadrebbero nella portata delle disposizioni sulla corruzione del CP. Il GET nota che, in assenza di disposizioni esplicite o di una giurisprudenza relative alle persone contemplate dal Protocollo Aggiuntivo, le opinioni espresse dagli intervistati in loco non erano coerenti. Pertanto, per ragioni di certezza del diritto, il **GRECO raccomanda di considerare esplicitamente reato penale la corruzione attiva e passiva degli arbitri nazionali e stranieri e dei giurati stranieri in conformità agli Articoli 4 e 6 del Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione Penale sulla Corruzione.**
76. Il Codice Penale sammarinese non considera reato penale il traffico di influenza. Le autorità hanno riferito che la sola disposizione che, in qualche modo, riprende alcune caratteristiche del reato di traffico di influenza è l'Articolo 204 CP nella misura in cui si riferisce a condotte fraudolente di pubblici ufficiali che esercitano un'influenza (Articolo 204(3) CP relativo all'aumento di pena in alcuni casi di truffa). Il GET desidera sottolineare l'importanza della criminalizzazione del rapporto trilaterale corruttivo che coinvolge una persona avente una reale o presunta influenza sui pubblici ufficiali o altre persone di cui agli Articoli 4, 5 e 9-11 della Convenzione e il "trafficante di influenza", al fine di contrastare la condotta corruttiva di coloro che sono vicini al potere (paragrafi 65 e 66 del Rapporto Esplicativo alla Convenzione). Pertanto, il **GRECO raccomanda di considerare reato il traffico di influenza attivo e passivo in linea con l'Articolo 12 della Convenzione Penale sulla Corruzione.**
77. Per quanto riguarda la corruzione nel settore privato, la Repubblica di San Marino non considera questa condotta reato. Il GET ricorda l'importanza della criminalizzazione della corruzione nel settore privato, che può causare danni significativi alla società in generale, dato il valore delle somme (e delle potenziali tangenti) spesso coinvolte nelle transazioni commerciali, e invita le autorità ad eliminare una tale lacuna, al fine di garantire una strategia generale per combattere la corruzione. Pertanto, il **GRECO raccomanda di considerare reato la corruzione nel settore privato ai sensi degli Articoli 7 e 8 della Convenzione Penale sulla Corruzione.**

78. Le sanzioni per i reati di corruzione previste ai sensi della legislazione sammarinese sembrano essere conformi ai requisiti dell'Articolo 19, paragrafo 1 della Convenzione. Il grado delle sanzioni per i reati di corruzione dipende dal fatto che tali reati implicino un atto lecito o illecito o un'omissione da parte del funzionario. Nelle loro forme più gravi, vale a dire in caso di atti illeciti o omissioni, i reati di corruzione prevedono pene detentive fino a dieci anni, una multa a giorni e l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici fino a cinque anni. Le sanzioni per la corruzione attiva e passiva in relazione ad atti leciti sono la detenzione fino a sei anni, la multa a giorni e l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici fino a tre anni. Le autorità hanno fornito dettagli per quanto riguarda le varie sanzioni imposte nei casi già passati in giudicato, consistenti nella prigionia di cinque anni, interdizione dalla professione, multe fino a 25.000 euro e risarcimento danni pari a 70.000 euro (quest'ultima misura è al momento oggetto di ricorso). Al GET è stato inoltre indicato come sia raro a San Marino ribaltare sentenze in appello, soprattutto se si considera che non sono molti i casi oggetto di ricorso (nel 2014, di 223 sentenze di primo grado, 48 sono state oggetto di ricorso). Inoltre, il GET ha appreso che le sentenze d'appello non rivedono in maniera significativa le sanzioni comminate in primo grado, per non diminuire l'efficacia della sanzione inflitta inizialmente.
79. San Marino ha una giurisdizione piuttosto ampia per perseguire i reati di corruzione. Per quanto riguarda il principio di territorialità, esso è sancito dall'Articolo 5 CP e si applica agli atti commessi all'interno del territorio di San Marino. È sufficiente che solo una parte del reato, ad esempio l'accordo, la promessa, l'offerta, l'accettazione di vantaggi, abbia luogo a San Marino. Il diritto di San Marino si applica anche a chiunque commetta all'estero uno dei reati elencati specificatamente all'Articolo 6 CP, commi 1 e 2 (ad esempio, vari reati contro organi pubblici, contro la Repubblica e la sua sovranità, reati che influiscono sulla libertà personale, quali tratta di esseri umani, reati contro la pubblica sicurezza, ecc.). Il suddetto elenco comprende l'Articolo 374 ter CP sulla corruzione di pubblici ufficiali stranieri. Infine, l'Articolo 6 (3) CP prevede che la giurisdizione sammarinese si applichi a chiunque commetta un reato all'estero punibile con la prigionia di grado non inferiore al secondo allorché il reato comporti un danno ad un cittadino sammarinese. Durante la visita, i professionisti legali hanno spiegato che quest'ultima espressione è interpretata in maniera ampia, al fine di includere tutti i reati che comportano un danno agli interessi, all'onore o all'immagine dello Stato e non solo ad un cittadino sammarinese; a tal riguardo, sono stati forniti due esempi specifici.⁶ Le autorità hanno inoltre sottolineato che, come dato di fatto e in base a tale ampia interpretazione, San Marino sarebbe in grado di stabilire una "giurisdizione universale" in relazione ai reati di corruzione. Secondo questa interpretazione, la giurisdizione sammarinese si applica anche ai reati di corruzione interamente commessi all'estero e che non coinvolgono funzionari stranieri o di organizzazioni pubbliche internazionali. Il GET nutre dei dubbi sul fatto che l'intera gamma di scenari previsti dall'Articolo 17, paragrafo 1, lettere b) e c) della Convenzione sia effettivamente contemplata dalla legislazione sammarinese. In particolare, sembrerebbe che la giurisdizione sammarinese non si applichi agli atti commessi all'estero se tali atti non coinvolgono le categorie di soggetti elencati all'Articolo 374 ter CP (ad esempio, nel caso di un pubblico ufficiale sammarinese che riceve una tangente all'estero) o se l'atto in questione non comporta alcun danno ad un cittadino sammarinese. È lecito chiedersi se quest'ultimo requisito – anche se inteso dalle autorità sammarinesi come dannoso per il paese stesso e non soltanto per uno dei suoi cittadini – sia o meno facile da dimostrare in un contesto internazionale. Questa limitazione non è in alcun modo contemplata dalla Convenzione, che mira a facilitare il perseguimento della corruzione oltre i confini nazionali. Inoltre, la giurisprudenza menzionata a tal riguardo (si veda nota 6) si riferisce a casi nazionali. Non è nemmeno chiaro se tutti i casi che "coinvolgono" una delle persone

⁶ Sentenza nel procedimento penale 81/2012 135 riguardo un reato di falsificazione di un documento pubblico (2005) e il procedimento in corso *Conto Mazzini* in cui un ente dello Stato è stato riconosciuto come parte lesa nel procedimento.

elencate all'Articolo 17, paragrafo 1, lettera c (reati commessi all'estero da stranieri, ma che coinvolgono pubblici ufficiali, membri di assemblee pubbliche nazionali, funzionari di organizzazioni internazionali, membri di assemblee parlamentari internazionali e giudici e funzionari di corti internazionali che sono – al tempo stesso - cittadini sammarinesi) sarebbero ricompresi (per esempio, in un caso di istigazione alla corruzione, quando il funzionario sammarinese non accetta la tangente, non sarebbe possibile applicare la giurisdizione sammarinese). In linea con quanto precedentemente affermato dal GRECO a tal riguardo, **il GRECO raccomanda di garantire la giurisdizione su tutti i reati di corruzione commessi all'estero (i) da cittadini sammarinesi, pubblici ufficiali sammarinesi o membri di assemblee pubbliche, ai sensi dell'Articolo 17, paragrafo 1, lettera b); (ii) o che coinvolgono pubblici ufficiali sammarinesi o qualsiasi altra persona di cui all'Articolo 17, paragrafo 1, lettera c) della Convenzione Penale sulla Corruzione.**

IV. CONCLUSIONI

80. Il quadro giuridico sammarinese relativo all'incriminazione della corruzione nel settore pubblico è in larga misura conforme ai requisiti della Convenzione Penale sulla Corruzione (STE 173). Le riforme giuridiche del Codice Penale del 2008, che hanno introdotto disposizioni rivedute sulla corruzione nel settore pubblico, così come nuove disposizioni per quanto riguarda l'aspetto internazionale della corruzione, dimostrano la volontà della Repubblica di San Marino di allineare la propria legislazione ai pertinenti strumenti internazionali in materia di lotta alla corruzione. Permangono tuttavia alcune importanti lacune per quanto riguarda la Convenzione, tra le quali spicca l'assenza di disposizioni in materia di traffico di influenza e di corruzione nel settore privato. Saranno necessari alcuni adeguamenti anche a mano a mano che San Marino procederà alla ratifica del Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione Penale sulla Corruzione (STE 191) per quanto riguarda i giurati e gli arbitri. A mano a mano che le autorità procederanno alla ratifica di questi due strumenti internazionali chiave nella lotta contro la corruzione, è importante che esse prestino la dovuta attenzione alla questione dell'armonizzazione nella formulazione dei reati nel Codice Penale sammarinese e dei relativi elementi di base, e che apportino ulteriori adeguamenti ai requisiti relativi alla giurisdizione, in modo da disporre degli strumenti più efficaci per il perseguimento della corruzione anche nella sua dimensione internazionale.
81. Considerando quanto sopra riportato, il GRECO indirizza a San Marino le raccomandazioni seguenti:
- (i) **procedere rapidamente alla ratifica della Convenzione Penale sulla Corruzione (STE 173) e del relativo Protocollo Aggiuntivo (STE 191) (paragrafo 65);**
 - (ii) **garantire che tutti i reati di corruzione siano interpretati in modo tale da contemplare esplicitamente i casi di corruzione commessi attraverso intermediari, nonché i casi in cui il vantaggio non è destinato al funzionario stesso ma a terzi (paragrafo 73);**
 - (iii) **considerare esplicitamente reato penale la corruzione attiva e passiva degli arbitri nazionali e stranieri e dei giurati stranieri in conformità agli Articoli 4 e 6 del Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione Penale sulla Corruzione (paragrafo 75);**
 - (iv) **considerare reato il traffico di influenza attivo e passivo in linea con l'Articolo 12 della Convenzione Penale sulla Corruzione (paragrafo 76);**

- (v) **considerare reato la corruzione nel settore privato ai sensi degli Articoli 7 e 8 della Convenzione Penale sulla Corruzione (paragrafo 77);**
 - (vi) **garantire la giurisdizione su tutti i reati di corruzione commessi all'estero (i) da cittadini sammarinesi, pubblici ufficiali sammarinesi o membri di assemblee pubbliche, ai sensi dell'Articolo 17, paragrafo 1, lettera b; (ii) o che coinvolgono pubblici ufficiali sammarinesi o qualsiasi altra persona di cui all'Articolo 17, paragrafo 1, lettera c della Convenzione Penale sulla Corruzione (paragrafo 79);**
82. Conformemente all'Articolo 30.2 del Regolamento Interno, il GRECO invita le autorità sammarinesi a presentare un rapporto sull'attuazione delle suddette raccomandazioni entro il 30 settembre 2017.
83. Infine, il GRECO invita le autorità sammarinesi ad autorizzare la pubblicazione del rapporto appena possibile, nonché a tradurre il rapporto nella lingua nazionale e a rendere pubblica tale traduzione.